

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 96/05

10 novembre 2005

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-292/04

Meilicke e.a. / Finanzamt Bonn-Innenstadt

L'AVVOCATO GENERALE ANTONIO TIZZANO PROPONE DI DICHIARARE L'INCOMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA FISCALE TEDESCA LIMITANDONE, TUTTAVIA, GLI EFFETTI NEL TEMPO

Le condizioni di tale limitazione sussistono nella fattispecie.

La legge tedesca sull'imposta sul reddito prevede il credito d'imposta. Si tratta di un meccanismo che permette ai contribuenti di dedurre da quanto dovuto al fisco a titolo d'imposta sul reddito una percentuale dei dividendi loro versati da società stabilite in Germania.

Detto sistema non è applicabile ai dividendi provenienti da società stabilite in altri Stati membri¹.

Tra il 1995 e il 1997 il sig. Meilicke, cittadino tedesco residente in Germania e detentore di azioni di società olandesi e danesi ha da queste percepito dei dividendi.

Nel 2000 gli eredi del sig. Meilicke, nel frattempo deceduto, hanno chiesto con esito negativo al Finanzamt Bonn-Innenstadt l'applicazione del credito di imposta ai suddetti dividendi.

Gli eredi del sig. Meilicke hanno allora adito il Finanzgericht di Colonia, il quale con un rinvio pregiudiziale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le norme comunitarie sulla libera circolazione dei capitali permettono un sistema fiscale quale quello tedesco.

Compatibilità della normativa fiscale tedesca con la libera circolazione dei capitali

L'Avvocato generale risolve la questione essenzialmente alla luce della sentenza Manninen² richiamandone taluni punti.

¹ Con una legge del 2000, applicabile dall'anno fiscale 2001, la Repubblica federale di Germania ha abbandonato tale sistema.

La normativa fiscale tedesca limitando il credito d'imposta ai dividendi distribuiti da società stabilite in Germania, dissuade da un lato le persone fiscalmente residenti in tale Stato dall'investire i loro capitali in società aventi sede in altri Stati membri, dall'altro rende più difficoltosa per tali società la raccolta di capitali in Germania. Essa pertanto, restringe la libera circolazione di capitali.

A parere dell'Avvocato generale tale restrizione non potrebbe neppure essere giustificata sulla base di esigenze di interesse generale. **La normativa fiscale tedesca è quindi incompatibile con la libera circolazione di capitali di cui al trattato CE.**

Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

Tuttavia secondo l'Avvocato generale **sussistono le condizioni per una limitazione nel tempo di detta dichiarazione di incompatibilità.**

In base alla giurisprudenza della Corte, infatti, tale limitazione può essere decisa, in via eccezionale, se vi è un **rischio di gravi ripercussioni economiche** e se vi è una **obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie.**

Nella specie, ricorrerebbero entrambe queste condizioni. L'ammontare dei rimborsi da concedere (circa 5 miliardi di euro) in caso di mancata limitazione temporale potrebbe implicare un rischio di gravi ripercussioni economiche. Inoltre, fino alla sentenza del 6 giugno 2000, *Verkooijen*³ la portata delle norme sulla libera circolazione dei capitali rispetto a meccanismi fiscali come quello in causa non era del tutto chiara.

Data da cui far decorrere gli effetti della sentenza

La giurisprudenza della Corte ha stabilito che la limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza può essere ammessa solo nella sentenza stessa che decide sull'interpretazione richiesta.

Nella specie, gli effetti della presente sentenza andrebbero quindi fatti risalire alla data della sentenza *Verkooijen* che già aveva interpretato norme comunitarie con riguardo ad un sistema fiscale come quello tedesco.

In tal modo, il diritto al credito d'imposta spetterebbe ai soggetti che hanno percepito dividendi dopo quella data ed ai soggetti che, pur avendoli percepiti prima, avessero entro la stessa data già rivendicato quel diritto. Tale soluzione non terrebbe però conto della sfasatura temporale tra la sentenza interpretativa *Verkooijen* e quella che sancisce la limitazione temporale ovvero la sentenza che verrà pronunciata nella presente causa, e rischierebbe di penalizzare eccessivamente quei soggetti che si fossero attivati prima di quest'ultima.

D'altra parte, neppure si può assumere a riferimento per far valere il diritto al credito d'imposta la data della sentenza che sarà emanata nella presente causa in quanto, considerata

² Sentenza 7 settembre 2004, causa C-319/02. In detta pronuncia la Corte era stata posta di fronte ad una normativa finlandese assai simile a quella tedesca e ne aveva dichiarato l'incompatibilità con la libera circolazione di capitali di cui al trattato CE.

³ Sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98 (Racc. pag. I-4071).

la specificità della normativa tedesca in materia, ciò porterebbe di fatto ad un rimborso generalizzato, con il rischio di causare gravi ripercussioni economiche e di vanificare quindi la limitazione temporale degli effetti della sentenza.

Per tener conto di tale esigenza ed al tempo stesso tutelare i diritti dei soggetti interessati, l'Avvocato generale propone allora di prendere in considerazione la diligenza di cui hanno dato prova quei soggetti. Sotto questo profilo, egli ritiene ragionevole fare riferimento alla data di pubblicazione della comunicazione nella GUUE dell'ordinanza di rinvio del giudice nazionale, cioè all'11 settembre 2004. Si può ipotizzare infatti che è da tale data che la possibilità di un rimborso retroattivo ha avuto una particolare eco e risvegliato l'attenzione anche di coloro che per molti anni non avevano agito per rivendicare il credito di imposta.

Assumendo tale criterio, si possono allora limitare gli effetti della sentenza, facendo salvi i diritti non solo dei soggetti che si siano attivati prima della sentenza *Verkooijen*, ma anche di quelli che l'abbiano fatto successivamente, purché non oltre l'11 settembre 2004.

L'Avvocato generale conclude quindi che l'incompatibilità della normativa tedesca in causa ha effetto dalla data della sentenza del 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen. Essa non può essere fatta valere per ottenere i crediti d'imposta relativi a dividendi percepiti prima di detta sentenza, fatti salvi i diritti di coloro che, prima di tale pronuncia e fino all'11 settembre 2004, abbiano presentato domanda volta ad ottenere detti crediti o impugnato la relativa decisione di rifiuto, purché i loro diritti non si siano prescritti conformemente all'ordinamento nazionale.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT, PL

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

*Talune immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su EbS «Europe by
Satellite», servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e
Comunicazione.*

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956